



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA
S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI
COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA
1° STRALCIO FUNZIONALE LOTTO N° 4

SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO E CONTROLLO
QUALITA' DEI MATERIALI E LAVORAZIONI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (ATI):

ITALCONSULT S.p.A. (MANDATARIA)
BONIFICA ITALIA S.r.l.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.l.

RESPONSABILI DI PROGETTO:

Dott. Ing. Mauro Lotto
Ordine Ingegneri di Roma n. 13531
Dott. Ing. Franco Persio Bocchetto
Ordine Ingegneri di Roma n. 8664
Dott. Ing. Vincenzo Calzona
Ordine Ingegneri di Roma n. 16656
Dott. Ing. Pietro Agnello
Ordine Ingegneri di Agrigento n. 543

RESPONS. INTEG. PREST. SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Antonio Bevilacqua



IL RESPONSABILE
Ing. Pietro Agnello

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giancarlo Dimartino

ELABORATI DESCRITTIVI ed ECONOMICI

H - Capitolato Speciale d'Appalto: norme generali e norme tecniche

CODICE: O-0027-IA-RLA-0007

SCALA:

DATA: Febbraio 2017

NOME FILE:

O-0027-IA-RLA-0007.DOC

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Visto	Approvato
0	Febbraio 2017	Emissione giusta nota dell'Amm./ne n° 0005885 del 15/02/2017	C. GELO	G. FUCA'	P. AGNELLO

REGIONE SICILIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

**POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA.
1° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO N. 4**

“Servizio di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali e lavorazioni”

CUP: F91B13000690003

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, descrizione del servizio e definizioni nel presente Capitolato

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione del **Servizio di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali e lavorazioni, relativo ai lavori di POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA. 1° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO N. 4**, come meglio dettagliato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche. Ai fini di una corretta interpretazione si precisa che, nel seguito, con la locuzione "Amministrazione" si intende il **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**.

L'affidataria del Servizio nel seguito per brevità viene chiamata "Fornitore", mentre con "Impresa", s'intende l'Impresa di Costruzioni, soggetto terzo a cui la Amministrazione può affidare i lavori oggetto di controllo.

Qualora alcuna delle seguenti disposizioni fosse in contrasto con norme di legge o regolamentari sopravvenute, si dovrà far riferimento esclusivamente alla norma di legge o regolamentare in vigore.

In ogni caso prevarrà il principio di gerarchia delle fonti.

Articolo 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto a base d'asta ammonta ad Euro 146'822,77 (centoquarantaseimilaottocentoventidue/77), oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 8'486,52 (ottomilaquattrocentoottantasei/52), I.V.A. esclusa.

Il corrispettivo si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche.

Il contratto è stipulato "a misura" sulla base del ribasso percentuale offerto dal Fornitore sulle prestazioni poste a base d'asta ed il relativo Elenco Prezzi; i suddetti importi sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di quanto eseguito oltre che di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Il servizio potrà subire, nell'ambito del periodo di validità del contratto, variazioni nella quantità e qualità ai sensi e nei limiti della normativa vigente. In tal caso il Fornitore dovrà corrispondentemente adeguare il servizio alle esigenze dell'Amministrazione.

Articolo 3 – Durata del servizio

La durata del servizio è fissata in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

Articolo 4 - Cauzione definitiva

Al Fornitore sarà richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria sarà prestata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs.50/2016, con durata non inferiore all'ultimazione del servizio.

L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50 % (cinquanta per cento) per i soggetti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000, purché riferita unicamente alla tipologia del servizio. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei casi previsti dall'art.103, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione.

Articolo 5 – Avvio dell'Esecuzione del Contratto

Una volta divenuto efficace il contratto, la Amministrazione per il tramite del Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto; l'avvio dell'esecuzione avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

La Amministrazione per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica in forma scritta al Fornitore il giorno, luogo e ora in cui deve presentarsi personalmente o tramite un suo rappresentante munito di formale procura per ricevere la consegna del servizio.

Le operazioni di consegna del servizio verranno descritte in un verbale redatto, in doppio esemplare, in contraddittorio con il Fornitore con i contenuti previsti dall'art. 304 del Regolamento al Codice dei Contratti.

Nel caso in cui il Fornitore ometta di presentarsi alle operazioni di consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rinnoverà l'invito con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incumbente; in tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per la consegna fissato nel primo invito disatteso dal Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore ometta di presentarsi anche alle operazioni di consegna del servizio fissate con il secondo invito la Amministrazione potrà risolvere il contratto d'appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d'appalto in casi di comprovata urgenza.

In quest'ultimo caso la Amministrazione per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto terrà conto di quanto predisposto o somministrato dal Fornitore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell'eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto d'Appalto.

Qualora il Fornitore convocato per la consegna in via d'urgenza non si presenti, la Amministrazione per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà a rinnovare l'invito a presentarsi per la consegna del servizio; qualora il Fornitore disattenda anche il secondo invito la Amministrazione si avvarrà della facoltà di non addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto e conseguentemente procederà con l'incameramento della cauzione provvisoria, sempre salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori ed eventuali danni derivanti a titolo esemplificativo al riappalto in danno del Fornitore.

Qualora la consegna del servizio iniziata non possa proseguire per cause non di forza maggiore, la Amministrazione per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto disporrà la sospensione delle operazioni di consegna che non potrà perdurare più di 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine il Fornitore potrà recedere secondo quanto previsto dal Regolamento del Codice dei Contratti.

Concluse le operazioni di consegna del servizio il Fornitore è tenuto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante specifici ordini di servizio scritti.

L'ultimazione dell'esecuzione del servizio verrà verbalizzato in contraddittorio tra la Amministrazione e il Fornitore mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del Regolamento al Codice dei Contratti.

Articolo 6 – Prezzi di Elenco

I prezzi in base ai quali saranno quantificati i pagamenti dei servizi risultano dall'applicazione del ribasso percentuale offerta in fase di gara sulle prestazioni poste a base d'asta ed il relativo Elenco Prezzi.

Articolo 7 – Adeguamento dei Prezzi

I prezzi non sono soggetti a revisione.

Articolo 8 – Modalità di pagamento del corrispettivo ed obblighi di tracciabilità

Nel corso del contratto, ogni qualvolta l'importo del servizio svolto raggiungerà il 20% dell'importo contrattuale, il Fornitore provvederà alla fatturazione dei servizi a consumo, secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

In particolare le suddette fatture saranno emesse sulla base delle prestazioni, che saranno accertate, con la predetta cadenza, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il Fornitore e riportate su supporti cartacei o informatici.

I pagamenti per tali servizi saranno effettuati a mezzo mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture e saranno comunque subordinate alle verifiche positive in materia di DURC.

Eventuali contestazioni sull'esecuzione del servizio interromperanno i predetti termini di pagamento.

Alle rate in acconto verrà operata una ritenuta dello 0,5% calcolata sull'importo netto progressivo della prestazione; le ritenute saranno svincolate in un'unica soluzione in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Amministrazione della certificazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio positivo del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti verranno effettuati sul conto dedicato del Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a osservare la precitata normativa, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza l'eventuale inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Eventuali atti aggiuntivi formalizzati, dovranno riportare la clausola di osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Articolo 9 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto - varianti

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore se non disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del Codice dei contratti D.lgs n.50/2016; eventuali modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comporteranno rimessa in pristino da parte del Fornitore della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del direttore stesso.

Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel Codice dei contratti e alle leggi in vigore al momento della loro applicazione.

Articolo 10 - Oneri ed obblighi a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore gli oneri seguenti:

- il prelievo dei provini e/o dei campioni di materiali da sottoporre a prove di laboratorio presso il sito che sarà indicato di volta in volta dal direttore dell'esecuzione del contratto;
- eseguire il servizio oggetto del presente affidamento con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti gli accordi, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore, nonché del presente Capitolato Speciale d'Appalto

e relativi allegati, del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento generale;

- i rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed ai programmi derivanti dall'esecuzione del servizio;
- la messa a disposizione del personale qualificato occorrente per l'esecuzione del servizio, nonché la fornitura di tutte le tecnologie occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, ecc. necessarie per eseguire il servizio;
- l'informazione tempestiva alla Amministrazione in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale o alla presenza di terzi nello svolgimento del servizio;
- applicare nei rapporti con il Subappaltatore i prezzi indicati nel contratto di subappalto che non possono comunque essere inferiore al 20% di quelli offerti in sede di aggiudicazione così come previsto dall'art. 105, comma 14 del Codice dei Contratti.

Articolo 11 – Rappresentante e personale del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Amministrazione il nominativo di un proprio rappresentante qualificato, al quale comunicare a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o scritti; il predetto rappresentante dovrà essere sempre reperibile per la chiamata di attivazione del servizio.

La Amministrazione si riserva tuttavia il diritto di esprimere il proprio gradimento nei confronti della persona designata.

Ove quest'ultima ritenesse che le disposizioni ricevute dalla Amministrazione sono da annoverare tra quelle da impartirsi per iscritto, a mezzo ordini di servizio, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta alla Amministrazione. In caso contrario il Fornitore non potrà in alcun caso invocare a propria discolta o ragione la carenza di disposizioni impartite per iscritto da parte della Direzione del Servizio.

Resta inteso che il Fornitore rimarrà tuttavia responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il Fornitore dovrà eseguire il servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, in possesso di provate capacità tecniche ed in numero adeguato in relazione agli obblighi assunti in sede d'offerta.

Il Fornitore risponderà dell'idoneità di tutto il personale addetto al servizio.

Articolo 12 – Direzione del servizio

La figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto coincide con lo stesso soggetto incaricato della direzione dei lavori del cantiere stradale.

Il Fornitore dovrà organizzare il servizio secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità o cause di forza maggiore o per causa del Fornitore, ordinare la sospensione delle attività.

Articolo 13 – Ordini di Servizio

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordineranno al Fornitore mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.

L'Ordine di Servizio viene comunicato al Fornitore che lo restituirà firmato per presa conoscenza e se del caso potrà chiedere copia conforme all'originale dello stesso; l'Ordine di Servizio impartito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che riguarderà aspetti tecnici ed economici dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento.

Il Fornitore è tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di Servizio.

Gli Ordini di Servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:

- a) la descrizione sommaria delle prestazioni oggetto del servizio da eseguire;
- b) il luogo di loro esecuzione;
- c) il termine entro il quale eseguirle.

Il Fornitore dovrà eseguire prontamente l'Ordine di Servizio impartitogli.

Articolo 14 – Danni a persone o cose

Qualora nell'esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto compila apposita relazione da trasmettere entro 10 giorni al Responsabile del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Amministrazione le conseguenze dannose.

Il Fornitore è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all'ambiente nell'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di ripristino tempestivo di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il Fornitore terrà indenne la Amministrazione da qualsiasi richiesta di danni venisse avanzata nei confronti di quest'ultima in dipendenza a fatti a lui imputabili in via esclusiva.

Il Fornitore all'atto della stipulazione del contratto d'appalto produrrà una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose e con un massimale di Euro 500.000 (cinquecentomila) ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

La Amministrazione non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Amministrazione ai dipendenti ed alle attrezzature del Fornitore.

Articolo 15 – Accertamento danni

L'accertamento dei danni sarà effettuato nell'immediatezza del sinistro dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Fornitore o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell'accertamento.

Qualora il Fornitore o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro la Amministrazione, verbalizzando la sua assenza, procederà all'accertamento in presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal Fornitore.

Articolo 16 – Penali per ritardo del Fornitore

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito al ritardo nell'esecuzione rispetto al programma di esecuzione delle prestazioni.

In particolare verrà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo appaltato nei seguenti casi:

- per ogni giornata lavorativa di ritardato o mancato intervento rispetto ai tempi riportati all'Articolo 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- in tutti i casi in cui il Fornitore, pur presente, non esegua, per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, una o più delle prove richieste tra quelle previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- nel caso in cui le modalità e i tempi previsti per l'emissione dei certificati, di cui all'Articolo 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, non vengano rispettati e condizioni stabilite per le prove non eseguite.

Qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Amministrazione; l'applicazione delle penali non richiede da parte della Amministrazione la preventiva costituzione in mora del Fornitore e neppure la prova di aver subito il danno.

La Amministrazione avrà diritto all'ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.

In particolare la Amministrazione imputerà al Fornitore eventuali risarcimenti richiesti dall'Impresa per "fermo cantiere" qualora, per la mancata o ritardata esecuzione delle prove oggetto del presente servizio, fosse necessario sospendere i lavori di realizzazione oggetto di controllo.

Il Fornitore potrà richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora:

- a) si accerti che il ritardo non è imputabile al Fornitore;
- b) si accerti che vi è un errore di calcolo sui giorni di ritardo del Fornitore;
- c) qualora si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Amministrazione

La disapplicazione non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore.

Articolo 17 - Subappalto

Il Fornitore può subappaltare a operatore economico adeguatamente qualificato le prestazioni oggetto del presente contratto nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, purché preventivamente autorizzato dalla Amministrazione.

La Amministrazione verificherà, previamente al rilascio dell'autorizzazione, che il contratto di subappalto contenga l'indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso distintamente dal compenso ribassabile da corrispondere al subAppaltatore. L'insussistenza dell'indicazione degli oneri per la sicurezza determinerà la nullità del contratto di subappalto.

In mancanza di autorizzazione il contratto di subappalto sarà nullo.

Nel caso di nullità del subappalto:

- a) il Fornitore nulla potrà pretendere per le prestazioni eventualmente eseguite neppure a titolo di arricchimento senza causa;
- b) la Amministrazione potrà chiedere il risarcimento del danno oppure, ove possibile, la messa in pristino a spese del Fornitore delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore abusivo.

Il pagamento del Subappaltatore avverrà da parte del Fornitore.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 18 – Responsabilità del Fornitore

Sarà obbligo del Fornitore adottare, nella esecuzione delle attività, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza stradale) nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Articolo 19 – Sicurezza

Il Fornitore è tenuto ad osservare quanto contenuto nel POS, nel PSC generale e nel DUVRI, a far osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, tutte le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; in particolare deve dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia; inoltre deve prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Tutte le attività svolte nell'ambito del presente contratto devono rispettare pienamente le norme vigenti, comprese nel D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

In particolare il Fornitore dovrà redigere, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi o, a seconda dei casi, Piano Operativo di Sicurezza per le specifiche lavorazioni da svolgere in cantiere

e provvedere alla trasmissione dello stesso all'RSPP o al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per l'adeguamento dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento di competenza.

Il Fornitore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori attenendosi a quanto previsto dal DUVRI e/o Piano di Sicurezza e di Coordinamento specifico del cantiere di cui trattasi e dal proprio DVR / Piano Operativo di Sicurezza.

Il Fornitore provvederà inoltre a:

- fornire l'elenco del personale, delle attrezzature e mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dell'incarico;
- fornire tutta la documentazione di cui all'allegato 17 del D.Lgs. 81/2008 ai fini della valutazione dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/2008;
- far osservare a tutti i propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori tutte le norme e disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare per l'esecuzione dell'incarico;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati nel servizio, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- dotare tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

E' fatto obbligo al Fornitore, nel caso di intervento in cantiere, di partecipare alle riunioni di coordinamento che il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione intenderà convocare anteriormente o contestualmente all'inizio delle attività oggetto del presente contratto, al fine di gestire le potenziali interferenze tra le attività del Fornitore e le lavorazioni dell'Impresa.

Viene fatto divieto al Fornitore di usare le attrezzature ed i mezzi della Amministrazione o dell'Impresa, se non preventivamente autorizzato.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

Le parti potranno chiedere la revoca dell'affidamento dopo la notifica di una formale diffida ad adempiere. La suddetta diffida, quando inoltrata dalla Amministrazione al Fornitore, prescriverà cosa debba fare quest'ultimo per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento; trascorso tale termine senza che il Fornitore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, la Amministrazione potrà dichiarare la revoca dell'affidamento e notificarla al Fornitore.

Oltre che nel predetto caso la Amministrazione ha il potere di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 108 del Codice dei contratti;
- b) nei casi in cui vengano meno i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio;
- c) nei casi di cui all'art. 17, 1° comma del presente capitolato;
- d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- e) procedure concorsuali;
- f) nel caso di omessa presentazione alle operazioni di consegna del servizio ai sensi dell'art. 5, del presente capitolato;
- g) nel caso in cui non osservi la disposizione dell'art. 105, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai prezzi praticati al Subappaltatore;
- h) mancato pagamento delle maestranze.

E' fatto salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, la Amministrazione si trovasse a subire a causa del mancato completamento del servizio stesso, nonché ad ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Fornitore, ivi compresi gli oneri occorrenti per indire una nuova selezione di fornitore del Servizio.

In caso di revoca dell'affidamento, il Fornitore ha diritto al pagamento dei servizi che sono già stati oggetto di positivo collaudo all'atto della revoca, detratto l'ammontare del pregiudizio economico derivante alla Amministrazione per ogni eventuale danno subito. Nulla sarà invece dovuto per le eventuali ulteriori attività prestate dal precedente collaudo in corso d'opera fino al momento della revoca.

Articolo 21 - Verifica, controlli e regolare esecuzione

La Amministrazione potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'incarico e chiedere al Fornitore di visionare il lavoro svolto, secondo quanto di seguito riportato.

Qualora venissero riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati al Fornitore i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare.

Qualora il Fornitore persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

Articolo 22 – Cessione del credito e cessione del contratto

E' fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, e che il contratto di cessione dei crediti venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato in originale o in copia autenticata alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione ai singoli bandi di gara. Competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara d'appalto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Amministrazione, come definito dall'art. 4 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti soggettivi necessari per la valida partecipazione alla gara d'appalto, alla valutazione degli elaborati tecnici e di tutta la documentazione di supporto richiesta e fornita, alla valutazione delle offerte economiche nonché per la valutazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnica dei partecipanti.

Sussistono i presupposti per l'esenzione del consenso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/2003.

I dati relativi ai partecipanti saranno resi pubblici in sede di aggiudicazione od in sede di contenzioso amministrativo, limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Articolo 24 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dal disciplinare e dal bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 25 - Definizione delle controversie

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione dell'affidamento, si tenterà una conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa.

Le domande ed i reclami del Fornitore devono essere regolarmente presentati per iscritto al Direttore del Servizio altrimenti non verranno presi in considerazione. Qualora le parti non

raggiungano un accordo entro sessanta giorni, si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Ragusa.

Si esclude il ricorso all'arbitrato.

Articolo 26 - Regime fiscale e spese contrattuali

Il contratto che verrà stipulato con il Fornitore sarà redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica ed avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., verrà registrato.

Sono a carico del Fornitore le spese di pubblicazione del bando di gara e relativi esiti, nonché le spese di registrazione del contratto.

REGIONE SICILIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA. 1° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO N. 4

“Servizio di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali e lavorazioni”

CUP: F91B13000690003

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Norme Tecniche

Articolo 1 - Luoghi e modalità di esecuzione del servizio

Il Servizio riguarda l'esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati ivi incluse le tipologie, tra le suddette fattispecie, aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l'esecuzione e certificazione delle stesse.

Il Servizio verrà prestato nell'ambito dei lavori di **POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA. 1° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO N. 4**.

Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno pertanto tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiali di base (tra cui ad esempio e non in forma esaustiva: inerti naturali ed artificiali, bitumi, cementi e leganti idraulici, acciai e metalli da costruzione, ecc.) e di materiali compositi (tra cui ad esempio e non in forma esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, terre stabilizzate con leganti idraulici o altri materiali, conglomerati bituminosi e cementizi, impermeabilizzazioni, mani d'attacco ecc.), siano essi sciolti o posti in opera.

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere dei lavori in oggetto anche in soggezione di traffico o in presenza di mezzi operativi, nonché presso gli impianti di confezionamento dei materiali, così come verranno indicati dalla Amministrazione o dall'Impresa titolare dei lavori.

Tutte le prove in corso d'opera che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi del D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. dovranno essere eseguite e certificate da Laboratori di prova autorizzati ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380 dd.06/06/2001.

Le prove di laboratorio di cui sopra dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzata dal Ministero competente; a tale disposizione il Fornitore dovrà attenersi anche per l'esecuzione di prove di compressione su provini di cls aventi tempi di maturazione diversi dai 28 giorni, allo scopo di rendere il più possibile omogenei e correlabili i risultati di tali prove con i riscontri ufficiali.

Nel caso il Servizio in ambito cantieristico fosse richiesto dalla Amministrazione successivamente all'esecuzione lavori ed alla rimozione del cantiere, il Fornitore dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente (il nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/05/92, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10 luglio 2002) e attenersi alle disposizioni previste D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'attivazione del Servizio avverrà su chiamata da parte della Amministrazione, anche per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto oppure del Direttore dei Lavori oggetto di verifica, o dei loro diretti collaboratori. La comunicazione avverrà anche a mezzo di telefono o sistemi telematici entro le 24 ore antecedenti la richiesta di erogazione del servizio, o nel caso venga richiesta al Fornitore l'apposizione della segnaletica di cantiere, entro le 48 ore precedenti l'intervento. Il Rappresentante del Fornitore, o suo delegato, dovranno essere sempre reperibili al numero telefonico e/o recapito telematico comunicati, per la chiamata di attivazione dalla quale, entro i predetti termini, il Fornitore dovrà rendere disponibile il proprio personale ed i propri mezzi presso i luoghi di lavoro indicati.

Articolo 2 - Normativa di riferimento per l'esecuzione delle prove

Per le prove in corso d'opera che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi dell'attuale normativa, il Fornitore dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare essere in possesso almeno dei requisiti di cui alle circolari 8 settembre 2010, n.7617, n.7618. Il Fornitore dovrà essere inoltre in possesso dei requisiti

di cui al D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. per poter effettuare le indagini, prove e controlli previsti in corso d'opera.

Il Fornitore dovrà essere inoltre in possesso di un "Sistema di Gestione della Qualità" certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.

Il servizio ha ad oggetto principalmente l'esecuzione di indagini, prove, controlli corrispondenti all'impiego di materiali di base e compositi già sopra citati e all'analisi di manufatti, strutture, terreni ecc., compresi e descritti nelle suddette norme tecniche. Le suddette indagini potranno quindi riguardare le seguenti categorie di opere:

- costruzioni stradali;
- opere dell'ingegneria idraulica;
- opere d'arte in genere;
- terre, rocce da scavo, rilevati, consolidamenti e altre opere della geotecnica.

Il Fornitore dovrà essere in grado di eseguire o far eseguire tutte le prove suddette anche soddisfacendo alle prescrizioni di normative speciali.

2.1 - Tipologia delle prove da eseguire

A titolo indicativo si elencano le prove che il Fornitore di regola potrà essere chiamato a svolgere giornalmente presso il cantiere:

Analisi granulometrica mediante staccatura e sedimentazione, con aerometro, (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4:2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm)

Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm) (ASTM D1140-00 (2006))

Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità congiuntamente (ASTM D 4318-10; CNR UNI 10014:1964; UNI CEN ISO/TS 17892-12:2005)

Determinazione del limite di ritiro (ASTM D4943-08)

Prova di costipamento del tipo AASHTO modificato (AASHTO T180-01(2004); ASTM 1557-09; UNI EN 13286-2:2010) con cinque punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua: in fustella da 10,16 cm (912 cc)

Determinazione dell'indice di portanza CBR (ASTM D 1883-07e2) su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compreso il confezionamento del provino e l'imbibizione per 96 h con misura del rigonfiamento

Aggregati (naturali e frantumati) Determinazione del contenuto di polveri (Passante a setaccio a 0,063 mm). UNI EN 933-1:2009; CNR 75-1980

Aggregati (naturali e frantumati) Determinazione dell'equivalente in sabbia. UNI EN 933-8:2000; CNR 27 – 1972

Aggregati (naturali e frantumati) Determinazione della resistenza all'usura Micr o – Deval. UNI EN1097-1:2011; CNR 109 – 1985

Aggregati (naturali e frantumati) Determinazione della resistenza alla frammentazione Los Angeles. UNI EN 1097-2:2010; CNR 34 – 1973

Aggregati (naturali e frantumati) Determinazione del coefficiente di levigabilità accelerata (CLA). UNI EN 1097-8:2009; CNR 140 – 1992

Determinazione densità in situ, compresa la determinazione del contenuto d'acqua. CNR B.U. 22:1972 Trasporto in a/r dell'attrezzatura compreso il posizionamento sui punti di prova

Determinazione densità in situ, compresa la determinazione del contenuto d'acqua. CNR B.U. 22:1972

Prova di resistenza a compressione monoassiale su n° 4 provini di misto cementato o stabilizzato, confezionati secondo le modalità AASHTO Standard o Modificato, compreso il confezionamento e la stagionatura (fino a un massimo di 28 giorni). CNR B.U. 29:1972 - CNR B.U. 29:1973

Massa volumica apparente dei granuli di miscele di aggregati lapidei. CNR 63:1978

Massa volumica reale dei granuli di miscele di aggregati lapidei. CNR 64:1978

Quantità di legante in miscele di aggregati lapidei e bitume. UNI EN 12697-1

Analisi granulometrica sull'estratto (eseguite con 7 crivelli o setacci). UNI EN 933/1-2

Estrazione a freddo su miscela di aggregati lapidei. e preparazione del campione (30 kg) per prova Los Angeles. CNR 34:1973

Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura): determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei.

Resistenza per attrito radente (Skid-test) (Normativa: UNI EN 13036-04) da eseguirsi in situ. La prova è costituita da 2 allineamenti sui quali sono ubicate 5 postazioni per un totale di 10 punti di misura. UNI EN 13036-04

Prelievo in soffice (durante la posa del conglomerato bituminoso). UNI EN 12697-27

Prelievo in situ di conglomerato bituminoso con carotatrice, successivo al quindicesimo sul punto d'indagine, compreso il rilievo dello spessore degli strati rinvenuti e ripristino con conglomerato bituminoso a freddo. UNI EN 12697-27

Determinazione della resistenza a trazione indiretta di provini bituminosi, per ogni serie e temperature (serie di 4 provini): UNI EN 12697 -23

Preparazione dei provini con pressa giratoria (serie di 4 provini): UNI EN 12697 -31

Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009

Massa Volumica su carote o cubetti di calcestruzzo indurito. UNI EN 12390-7:2009

Profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione. Prova da eseguirsi su 3 campioni di calcestruzzo. UNI EN 12390-8:2009

Capping o rettifica meccanica di carote e cubetti UNI EN 12390-3:2003

Prova di abbassamento al cono (Slump test). Verifica della consistenza e del grado di lavorabilità del calcestruzzo fresco. UNI EN12350-2:2009

Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008

Prova di piegamento e raddrizzamento. UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008

Indice di aderenza su tondi a.m.: Rilievo geometrico dei marchi (verifica da eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020:1971; D.M. 14.01.2008

Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da sottoporre a prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1:2004; UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008

Determinazione del peso a metro dell'acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008

Trazione con estensimetro di trefoli e funi, per la determinazione dei seguenti parametri: tensione di rottura, allungamento (da eseguirsi su 3 campioni). UNI EN ISO 15630-3:2010.

Modulo elastico di trefoli e funi (da eseguirsi su 3 campioni). UNI EN ISO 15630-3:2010; D.M. 14.01.2008

Peso a metro di trefoli e funi (da eseguirsi su 3 campioni). D.M.14.01.2008

Diagrammi sforzi/deformazione di trefoli e funi. UNI EN ISO 15630-3:2010; D.M. 14.01.2008

Preparazione del campione di trefoli e funi da sottoporsi a prove di laboratorio. UNI EN ISO 15630-3:2010; D.M. 14.01.2008

Prova di trazione su provetta di reti o tralicci elettrosaldati, comprendente almeno due nodi, per la determinazione della tensione di snervamento, rottura, dell'allungamento Agt (Prova da eseguirsi su 3 campioni). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008

Rapporto fra i diametri dell'ordito di reti o tralicci elettrosaldati (da eseguirsi su 3 campioni). D.M. 14.01.2008

Resistenza al distacco, offerta dalla saldatura del nodo di reti o tralicci elettrosaldati (Prova da eseguirsi su 3 campioni). D.M. 14.01.2008

PROVA DI CARICO STATICO - CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE per ogni configurazione di carico successiva del medesimo viadotto

PROVA DI CARICO STATICO - PUNTI DI MISURA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI ECCEDENTI I PRIMI 6 per ciascuna configurazione di carico del medesimo viadotto e per ogni punto di misura degli spostamenti verticali eccedente i primi 6

PROVA DI CARICO STATICO - MISURA DELLE STATO TENSIONALE per ogni trasduttore di deformazione (estensimetro resistivo, a corda vibrante o induttivo) installato

Prova di carico su piastra diametro 300 mm per la determinazione in situ del modulo di deformazione M_d , compreso l'impiego di autocarro di idonea portata per il contrasto e qualsiasi altro onere occorrente per l'esecuzione della prova, il trasporto in a/r dell'attrezzatura e il posizionamento sui punti di prova. CNR B.U. 146:1992; SNV 670317 Per ogni prova eseguita con un ciclo di carico

Prova di carico su palo eseguita a spinta verticale od orizzontale, compreso struttura di contrasto idonea. Nella prova sono comprese la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 14/01/2008): Impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura pesante per l'esecuzione della prova di carico su palo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto di prova dell'attrezzatura sul palo e quanto altro occorre per l'esecuzione della prova.

PROVA DI CARICO STATICO con misura degli spostamenti verticali e delle deformazioni ed elaborazione dei risultati, su impalcati da ponte o viadotti, secondo le modalità e le indicazioni del collaudatore e nel rispetto della normativa vigente, con applicazione di carichi statici verticali costituiti da una o più file di autocarri di pesi e dimensioni note, compreso il costo ed oneri vari per gli autocarri, e misura degli spostamenti verticali e delle deformazioni. La messa in carico dell'opera sarà organizzata secondo differenti configurazioni di carico dipendenti dallo schema statico dell'opera, ciascuna costituita da un ciclo di carico e scarico completo. Gli spostamenti verticali saranno rilevati con strumentazione in grado di garantire una risoluzione adeguata (generalmente 1% del massimo spostamento atteso), come minimo in corrispondenza di 6 punti di misura ubicati sulle sezioni trasversali di appoggio e di mezzzeria. Ove necessario, le deformazioni saranno rilevate in corrispondenza delle sezioni più significative mediante strumentazione in grado di garantire una risoluzione di almeno 2×10^{-6} me..

Nel prezzo è compresa la fornitura del carico di prova, la redazione di un rapporto comprensivo di: rappresentazione grafica degli schemi di carico di ciascuna configurazione, fornitura dei carichi assiali di ciascun autocarro utilizzato, presentazione in forma tabellare e grafica degli spostamenti e delle deformazioni misurate. Per la prima configurazione di carico e con misura degli spostamenti verticali fino ad un massimo di 6 punti di misura.

Le prove elencate dovranno essere eseguite prima dell'inizio delle lavorazioni; i risultati dell'analisi granulometrica e della percentuale di legante impiegato dovranno essere forniti alla D.L. prima della consegna del materiale in cantiere.

Più in generale potranno anche essere richieste specifiche prove non riportate nel presente Capitolato e relativi allegati che riguardano a titolo meramente esemplificativo le seguenti tipologie:

- stabilizzazioni a leganti idraulici e miscele di leganti idraulici e non;
- caratterizzazione geotecnica dei siti;
- indagini sulle opere di fondazione, anche profonde
- caratterizzazione chimico/fisica/meccanica dei materiali.

Articolo 3 - Dotazioni

Il Fornitore per le attività da espletare dovrà essere dotato delle attrezzature occorrenti per la regolare esecuzione delle prove, prelievi e verifiche, secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 4- Tempi e modalità di consegna dei risultati delle prove

La disponibilità del Servizio dovrà essere resa dal Fornitore entro 24 ore dalla richiesta formalizzata dalla Amministrazione o da un suo rappresentante nominato (es. Direttore Esecuzione del Contratto).

I risultati delle prove richieste, i cui tempi di consegna non sono stati esplicitati nel precedente articolo 2 delle presenti Norme Tecniche, dovranno essere disponibili il giorno successivo, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di maturazione dei provini e di esecuzione delle prove stesse.

Per ciascuna prova o gruppo omogeneo di prove s'intende compresa e compensata nei prezzi pattuiti l'emissione di un certificato di laboratorio comprovante gli esiti della prova stessa, debitamente compilato e siglato come da schema tipo riportato in allegato A al presente Capitolato. Tutti i certificati dovranno essere prodotti entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di esecuzione delle prove.

All'atto dei prelievi eseguiti in cantiere dovrà essere compilato dal tecnico del Fornitore un rapporto giornaliero che indichi il numero e la tipologia delle prove eseguite, la data, il luogo e ogni altra informazione utile alla ricostruzione del lavoro svolto secondo lo schema tipo allegato al presente.

Il rapporto dovrà essere compilato in duplice copia, sottoscritto dal tecnico presente in cantiere, dall'impresa esecutrice dei lavori e da un tecnico della Direzione Lavori. In calce al presente Capitolato viene allegato uno schema di rapporto (Allegato B).

Potranno anche essere richieste ulteriori prestazioni, di tipologia e/o modalità esecutive diverse da quelle esposte: in tal caso i tempi e le modalità di esecuzione e restituzione dei risultati verranno concordati di volta in volta con la D.L.. In ogni caso il Fornitore dovrà essere pienamente organizzato per eseguire quanto ulteriormente richiesto.

Nel caso venisse richiesta dalla Amministrazione l'esecuzione di una prova o di un accertamento non individuato dal presente Capitolato o già incluso nell'allegato Elenco Prezzi, il Fornitore si impegna all'esecuzione della stessa, agli stessi patti e condizioni del presente appalto, previo concordamento di un nuovo prezzo basato su una specifica analisi di mercato e comprensivo del ribasso offerto in sede di gara. A tal fine potranno essere utilizzati, a titolo esemplificativo: il Prezzario Regionale LL.PP. Sicilia in vigore, il tariffario ANAS delle prove di Laboratorio del Centro Sperimentale Stradale di Cesano nonché le voci di Elenco Prezzi del prezzario generale ANAS riguardanti le Prove sui Materiali e Sondaggi nelle rispettive ultime edizioni disponibili al momento del concordamento. I nuovi prezzi saranno concordati mediante verbale sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Fornitore.

Articolo 5 - Dettaglio prove da eseguire

Il numero delle prove elencate nell'elaborato "Elenco prestazioni a base d'Asta", riferito ad ogni macrovoce, indica la singola prestazione. E' discrezione della Amministrazione, secondo le necessità espresse dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal Direttore dei Lavori oggetto di verifica, richiedere la presenza in cantiere di un laboratorio per l'esecuzione di prove singole, ovvero per l'esecuzione di più prove durante la stessa giornata; nel caso si dovesse rendere necessario effettuare l'esecuzione contemporanea di prove diverse, il Fornitore rimane obbligato a garantire la presenza di propri tecnici e relative attrezzature su ciascun sito.

In ogni caso le prestazioni vengono riconosciute secondo l'elaborato "Elenco prestazioni a base d'Asta" e l'Elenco Prezzi, fermo restando che ai prezzi unitari sarà applicato il ribasso offerto dal Fornitore in fase d'offerta.

Articolo 6 - Personale tecnico per l'espletamento del servizio.

Il personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento dei servizi dell'appalto dovrà essere in possesso di specifici titoli di studio/referenze.

Prima dell'inizio del servizio il Fornitore dovrà trasmettere, con apposita dichiarazione i nominativi, dati anagrafici e titoli di studio ed abilitazione, del personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento dei servizi.

Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico della Ditta (prestatore del servizio)

Oltre agli oneri e agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia, dal presente Capitolato, nonché dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Prestatore di Servizi, a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso, avrà a suo carico:

- la conservazione dei saggi effettuati e dei resti dei provini fino alla redazione del certificato di collaudo dei lavori relativi a ciascun lotto/opera; alla scadenza di tale termine, e solo su esplicita autorizzazione della Amministrazione, tali saggi e resti saranno destinati a recupero/smaltimento secondo le normative vigenti a cura e spese del Fornitore;
- le spese per la trasmissione alla Amministrazione dei certificati, delle relazioni di interpretazione dei risultati e la redazione e trasmissione dei disegni esplicativi delle prove e degli accertamenti eseguiti;
- la trasmissione, su richiesta della Amministrazione, dei certificati di taratura delle attrezzature utilizzate e i relativi rinnovi periodici.

Il servizio si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dell'attività – anche se non specificamente indicato nei documenti di gara – e in linea generale di ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna ecc.. Sono altresì comprese le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove, di misurazioni, ecc..

Il Fornitore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno, nonché ad interfacciarsi con Enti e Amministrazione a richiesta della Stazione Appaltante.

Il Fornitore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale a decorrere dalla data di consegna. L'Affidatario rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.

Il Fornitore rimane obbligato ad apportare alla documentazione consegnata le modifiche che verranno richieste dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità, nonché ad apportare tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.

Il Fornitore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile e da parte degli Specialisti di settore gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che verranno prodotte dalla Amministrazione, anche in forma parziale, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.

Le attività previste e le successive elaborazioni dovranno essere eseguite secondo le direttive impartite dalla Stazione appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamate e delle possibili variazioni apportate. In particolare sono a carico del Fornitore:

- il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e antinfortunistico del personale direttamente impegnato dal Fornitore incaricato. Nonché tutti gli oneri per eseguire il servizio nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;

- tutte le spese per gli eventuali noli o acquisti necessari per eseguire il lavoro a regola d'arte e le spese per indennità di trasferta, oltre agli eventuali diritti di copyright atti alla produzione dei dati nei sistemi di riferimento;
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni per l'accesso alle aree e le eventuali spese;
- tutte le spese per le elaborazioni cartografiche, l'editing finale su supporto informatico, la produzione del materiale fotografico e cartaceo, compresi gli eventuali diritti di copyright per la restituzione dei dati stessi;
- tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto.

Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro per le categorie interessate e per la zona di riferimento.

Il Fornitore dovrà fornire l'elenco del personale incaricato all'esecuzione di tutti i servizi affidati; tale personale dovrà presentarsi munito di cartellino identificativo.

Si precisa che comunque ed in qualunque caso l'acquisizione di informazioni e dati, l'accesso presso le aree, la movimentazione di eventuali ostacoli e quanto altro necessario per lo sviluppo del servizio è a carico e spese del prestatore del servizio.

Il Fornitore è responsabile di eventuali danni prodotti nell'espletamento del servizio ed è tenuto al ripristino dei luoghi e dei manufatti oggetto di indagine e ispezione, oltre al risarcimento per i danni prodotti.

Sono da considerarsi compresi e remunerati nell'offerta anche i seguenti oneri, oltre a quanto citato:

- l'uso continuo o no dei macchinari e del relativo personale anche con orari variabili;
- le operazioni di decespugliamento e comunque di preparazione della superficie interessata per assicurare l'accesso e l'esecuzione delle prove;
- il mancato utilizzo dei mezzi a causa di disfunzioni di servizio, scioperi, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade e dei sottoservizi ed altre situazioni che rendano difficoltose le attività;
- il disagio dei lavoratori e il trasferimento dei mezzi e del personale sul luogo di lavoro;
- il ricovero dei macchinari, della loro guardiania e conservazione. Tutti i danni che dovessero subire i macchinari per mancata sorveglianza sono a carico dell'Affidatario;
- oneri derivanti dai danni agli immobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti causati dall'Affidatario per incuria e/od imperizia. Inoltre la responsabilità di incidenti ed imperizia nell'uso dei macchinari è a totale carico dell'Affidatario;
- la pulizia in modo sollecito di eventuali spandimenti di liquame in superficie o sulla sede stradale;
- la corretta gestione delle aree di lavoro, tale da evitare danni ai manufatti esistenti;
- tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, etc. dei materiali occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Allegato A

<p>MODELLO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI MINIMI DEL CERTIFICATO</p> <p>INTESTAZIONE DEL FORNITORE</p> <p>RICHIEDENTE:</p> <p>DATA DELLA PROVA :</p> <p>DATA DEL CERTIFICATO :, <i>nome dell'appalto incluso CIG e CUP, luogo delle prove (località dell'impianto o progressiva chilometrica del cantiere), identificazione del prelievo o prova effettuati.</i></p> <p>IMPRESA:</p> <p>INDICAZIONI:</p>
<p>PROVA ESEGUITA:</p>
<p>VALORI RISCONTRATI DALLA PROVA:</p>
<p>L'ESECUTORE DELLA PROVA :</p>
<p>IL DIRETTORE DEL LABORATORIO:</p>

Allegato B

VERBALE DI PROVE E DI PRELIEVI DI MATERIALE IN SITO

N° _____ DEL _____

DITTA: (Prestatore del servizio) _____

IMPRESA: (esecutrice dei lavori in oggetto) _____

CANTIERE DI RIFERIMENTO: _____

IMPIANTO (eventuale): _____

PERSONE PRESENTI ALLA PROVA / PRELIEVO CAMPIONI: _____

PROVE IN SITU: _____ **CONDIZIONI METEO:** _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

RIFERIMENTI PER INDIVIDUARE L'UBICAZIONE DELLE PROVE INDICATA DALLA D.L.:

Prova n° _____ riferimento _____

Prova n° _____ riferimento _____

Prova n° _____ riferimento _____

Prova n° _____ riferimento _____

PRELIEVO MATERIALI PER PROVE:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

PUNTI DI PRELIEVO INDICATI DALL D.L.: _____

PROVE RICHIESTE DA _____ ***IN NOME E PER CONTO DI*** _____

TECNICO DITTA (nome, cognome): _____

IMPRESA:

TECNICO DITTA

.....

.....

Per il LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

(D.L. o suo incaricato)

.....